

**Servizio Libro fondiario**

Via Gilli, 4 – 38121 Trento

P+39 0461 491618

F+39 0461 491619

@ servizio.librofondario@provincia.tn.it

@ serv.librofondario@pec.provincia.tn.it

**CIRCOLARE N. 2/2017**

Trento, 7 giugno 2017

Prot.n. S132/2017/348207 /1.7/12-2017

Oggetto: disposizioni applicative in ordine alla trattazione dei fogli di notifica

A distanza di due anni dalla circolare n. 2/2015 relativa alle modalità di trattazione dei nuovi rilievi topografici e dalla circolare n. 5/2015 relativa al "Riposizionamento/riqualificazione/restauro mappale", in accordo con il Dirigente del Servizio Catasto, risulta necessario riaffermare alcuni punti.

Il recepimento della nuova cartografia è effettuato autonomamente dal Catasto e le eventuali modifiche rispetto alla mappa di conservazione, in quanto volte a risolvere "errori di rappresentazione", sono effettuate dal Catasto in applicazione dell'art. 5 commi 4 e 5 della legge regionale n. 6/1985 e sono indicate nell'apposito elenco attestato dal Direttore dell'Ufficio del Catasto e pubblicato sul sito istituzionale.

I fogli di notifica predisposti dall'Ufficio del Catasto per frazionamenti, estinzioni o erezioni sono effettuati sulla mappa di conservazione, operano nell'ambito della stessa proprietà, e quindi non hanno la funzione di "validazione dei nuovi rilievi topografici".

Ne consegue che nei fogli di notifica, sia nel formato cartaceo consegnato all'Ufficio del Libro fondiario, che nell'elaborato presente nel gestionale, non deve esserci alcun riferimento ai nuovi rilievi topografici e devono riportare la dicitura: "operazioni nell'ambito della stessa proprietà".

A questo proposito si ricorda che, in attesa della possibilità di poter conservare i tipi di frazionamento nella banca dati tavolare, è necessario stampare copia del frazionamento ed allegarla al G.N. per consentirne la microfilmatura. E' quindi necessario stampare l'intero frazionamento e tutti i suoi allegati.

Si ricorda inoltre, come esplicitato nella circolare n. 5/2015, che nelle ipotesi di difformità grafica della particella divisa in porzioni tra piano di casa e mappa dovrà prodursi al Giudice

tavolare la dichiarazione del Direttore dell'Ufficio del Catasto attestante che le modifiche effettuate derivano dalla rettifica di meri errori di rappresentazione, privi di alcun effetto traslativo.

Deve invece ritenersi insufficiente un Lustrum che si limiti a dare atto dell'intervenuta modifica della mappa a seguito dell'attività svolta autonomamente dall'Ufficio del Catasto.

Rilevato che il Catasto nell'ambito del rifacimento della cartografia provvede talora all'erezione o all'estinzione di particelle edificiali su richiesta espressa del cittadino, si ritiene necessario distinguere i fogli di notifica attivati su iniziativa di parte da quelli predisposti d'ufficio.

A tal fine nel foglio di notifica predisposto su richiesta di parte sarà presente la seguente dizione:

**“operazione effettuata in conformità a richiesta di parte”**

In presenza di tale fattispecie il relativo decreto tavolare deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate.



LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Iole Manica -